

CRAL Enrico Mattei

RAVENNA

VIA BAIONA, 107 - 48123 RAVENNA

TEL. 0544.513698 - FAX 0544.513016

P. IVA 00201150398

Associazione Sportiva Dilettantistica

POLICY

PER LA

TUTELA

E LA

SALVAGUARDIA

DEI MINORI

Documento adottato il 2024

PREMESSA

La seguente Policy per la tutela dei minori è stata stilata dalla società CRAL ENRICO MATTEI per tutte le sezioni sportive regolarmente affiliate, accogliendo le linee guida emanate dal CONI e acquisita anche dalle singole Federazioni Sportive e Enti sportivi (Uisp e Csi)

La seguente Policy sarà il documento principale da cui deriveranno ulteriori importanti documenti e progetti e procedure che hanno per finalità la tutela e la salvaguardia dei minori.

Questo documento ribadisce e rafforza l'impegno del CRAL ENRICO MATTEI e di tutte le sezioni sportive affiliate atto a garantire che le singole discipline sportive siano un'esperienza positiva e divertente nonché che la pratica dei nostri sport sia resa sicura per tutti i minori coinvolti indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dall'orientamento religioso, dall'etnia, dal background sociale e dal livello di abilità o disabilità.

Il documento descrive i principi che sono alla base della Policy CONI e quindi delle singole Federazioni Sportive o Enti sportivi , policy volta alla tutela dei minori e contenente le azioni e gli impegni presi per implementare questa tutela. L'impegno preso riflette la convinzione della nostra società, che le pratiche sportive possono svolgere un ruolo primario nel promuovere il benessere, lo sviluppo e la salute dei nostri giovani atleti e di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo alla attività della nostra società.

Questa Policy comprende un'ampia serie di strumenti, tra le quali le linee guida, i modelli, il materiale di approfondimento, i codici di condotta e i percorsi formativi individuati con l'obiettivo di aiutare tutti i soggetti coinvolti nel mondo del softball e del baseball giovanile per la crescita e la cura dei giovani atleti.

L'attenzione per la tutela, la salvaguardia dei minori e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi è concentrata al recepimento di tutto ciò che viene e che verrà proposto e sviluppato all'interno del settore giovanile del CRAL ENRICO MATTEI e quindi delle singole società sportive affiliate: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta degli sponsor, alle sedute di allenamento fino alla disputa delle gare e alla organizzazione delle trasferte e alla partecipazione ai tornei.

In qualsiasi momento sarà sempre possibile contattare il nostro Responsabile al Safeguarding con delega alla tutela dei minori.

Si sottolinea che il nostro delegato alla Tutela dei Minori, e quindi riferimento principale per qualsiasi evenienza, è individuato nella figura del Sig. Flamini Fabrizio avente come recapito telefonico il seguente N° +39 389 0414818 e come indirizzo mail ravenna.cral@versalis.eni.com.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito di applicazione

La Policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo durante la formazione e la crescita dei giovani atleti sia per le società, sia per le persone fisiche.

Articolo 2: Finalità

Questo documento è stato redatto e diffuso per stabilire linee guida e procedure utili a tutti coloro che lavorano con e per i minori in ambito del softball del baseball e viene supportato da altre documentazioni disponibili sul sito ufficiale del CRAL ENRICO MATTEI.

Articolo 3: Glossario

- **ABUSO PSICOLOGICO**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **ABUSO FISICO**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica e alimentare inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure l'indicazione di regimi alimentari inappropriati o tendenti ad un eccessivo calo o aumento di peso corporeo, forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- **MOLESTIA SESSUALE**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **ABUSO SESSUALE**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- **BULLISMO CYBERBULLISMO**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- **NEGLIGENZA**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno e/o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- **INCURIA**, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- **MALTRATTAMENTO EMOTIVO**, che può provocare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni, violenze verbali o pressioni psicologiche. Esempio può essere il trasmettere sensazioni di inadeguatezza o di inutilità all'interno del gruppo. L'abuso emotivo è elemento

caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi;

- **ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- **COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- **BAMBINI, RAGAZZI, MINORI**: sono tutti i soggetti di età inferiore ai 18 anni;
- **DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI**: persona incaricata dalla società nel ruolo di responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutti i documenti e procedure relative;
- **DANNO**: azioni o omissioni che compromettono la sicurezza e il benessere di un soggetto;
- **OPERATORE**: allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, membro dello staff o qualsiasi soggetto responsabile di un evento o di un'attività che sia dal punto di vista tecnico, medico, amministrativo o gestionale;
- **PROTEZIONE**: si riferisce alle azioni intraprese per tutelare categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire per causa di un danno significativo;
- **CONTROLLI E PARAMETRI**: verifiche e controlli effettuati per lo screening e per la valutazione dello status quo, al fine dell'implementazione della policy;
- **SALVAGUARDIA E TUTELA**: l'organizzazione ha la responsabilità di garantire che tutte le attività siano svolte in ambiente sicuro in modo da garantire esperienze piacevoli per tutti i minori che devono essere protetti da potenziali danni o abusi;

I CINQUE OBIETTIVI

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori dello sport.

Di seguito i cinque obiettivi:

OBIETTIVO 1: Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 2: Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.

OBIETTIVO 3: Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

OBIETTIVO 4: Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

OBIETTIVO 5: Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 1

1.1. Responsabilità;

1.1.1. La tutela dei minori è responsabilità di tutti. L'oggetto della presente Policy mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.

1.1.2. Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi, siano essi collaboratori federali o tesserati del CRAL ENRICO MATTEI e/o della Federazione Sportiva della singola sezione affiliata o genitori devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo

da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa Policy.

1.1.3. Posta la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, le singole Federazioni Sportive incoraggeranno e supporteranno in modo attivo le società affiliate, come le nostre del CRAL ENRICO MATTEI, nello sviluppo di procedure e nella definizione di un'organizzazione interna basate sul contenuto della Policy.

1.2. Definizione di "tutela dei minori";

1.2.1. Ai fini della policy la "tutela dei minori" è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che la pratica sportiva sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando ne siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nella disciplina sportiva praticata.

1.2.2. La tutela dei minori comprende azioni di sensibilizzazione, di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.

Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

1.3. Cosa si intende per "danno" e "abuso";

1.3.1. Tutti i soggetti menzionati al punto 1.1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi i danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.

1.3.2. Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie a adempiere alle sue responsabilità.

1.3.3. Per abuso si intende qualunque atto che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta.

1.3.4. I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto e/o da minori stessi.

1.3.5. L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo, psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.

1.3.6. Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità – come, ad esempio, capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

1.4. Rischi particolari nella tutela dei minori nella pratica sportiva;

1.4.1. Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nella pratica sportiva.

1.4.2. Lesioni Fisiche: ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.

1.4.3. Pressioni sulla prestazione: la vittoria è una parte importante nella pratica sportiva. Tuttavia, sottoporre i giovani atleti ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.

1.4.4. Cura della persona: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.

1.4.5. Trasferte, viaggi e pernotti: i viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.

1.4.6. Operatori e rapporti personali: le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo della pratica sportiva. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

1.5. Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali:

La presente Policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere attuate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

1.6. Azioni extra-sportive:

La presente Policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività sportive delle Federazioni Sportive direttamente organizzate o portate avanti dalle singole sezioni affiliate del CRAL MATTEI. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività sportive, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella Policy e andare in contrasto con i valori che il nostro sport promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sulla attività agonistica e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.

1.7. Principi chiave alla base della policy

1.7.1. La pratica sportiva deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i minori partecipanti.

1.7.2. Tutti gli atleti hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

1.7.3. Tutte le azioni attuate nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.

1.7.4. Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.

1.7.5. Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (ad esempio quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.

1.7.6. Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.

1.7.7. Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere attuate misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie e/o associazioni di protezione dei minori.

1.7.8. La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.

1.7.9. È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).

1.7.10. Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

OBIETTIVO 2

2.1. Adozione della policy

2.1.1. Il settore giovanile e scolastico, come settore preposto all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, ha adottato questa policy congiuntamente ad altri strumenti quali linee guida e codici di condotta.

2.1.2. Il CRAL ENRICO MATTEI, in relazione a quanto sopra riportato, assieme ai suoi relativi tesserati, collaboratori e tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dal settore giovanile e scolastico, si impegna ad adottare e rispettare la Policy qui scritta nella sua interezza.

2.1.3. Inoltre, la società è incoraggiata ad implementare tutti gli strumenti messi a disposizione, adattando procedure e contenuti alle diverse realtà territoriali.

2.2. Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori

2.2.1. Le Federazioni Sportive o Enti sportivi hanno istituito presso la loro Federazione il Safeguarding Officer e hanno nominato un Delegato per la tutela dei minori a livello nazionale con il compito di garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in essa contenute.

2.2.2. È stato designato un proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funga da raccordo con la struttura nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche.

2.2.3. Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.

2.2.4. Il Delegato è e verrà continuamente formato sui temi della tutela e protezione dei minori, tenendo conto delle abilità, delle competenze acquisite nel settore giovanile, delle esperienze maturate e della personale attitudine. Da dettami federali, il ruolo può essere assunto da chiunque sia nelle condizioni di svolgerlo in maniera efficiente ed efficace dati i rapporti con gli operatori sportivi e con i giovani atleti.

2.3. Iter di selezione degli operatori sportivi:

2.3.1. Verranno introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori o membri delle sezioni sportive del CRAL ENRICO MATTEI, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.

2.3.2. Le procedure di selezione devono prevedere obbligatoriamente l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento. È previsto il controllo del casellario dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici ed altri soggetti a contatto con gli atleti.

2.3.3. La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

2.4. Codici di condotta

2.4.1. A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicati dei chiari Codici di Condotta che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

2.4.2. Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività sportive all'interno delle sezioni affiliate del CRAL ENRICO MATTEI dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di tesseramento.

2.4.3. Le Federazioni Sportive o Enti Sportivi incoraggiano tutte le società affiliate a adottare e sottoscrivere i codici di condotta quale strumento per la tutela dei minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito.

2.4.4. Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.

2.4.5. In caso di segnalazione di sospettata violazione del codice di condotta, l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

2.4.6. Come soggetto impegnato in prima linea nella tutela dei minori il CRAL ENRICO MATTEI adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione dei codici di condotta da parte dei collaboratori. Qualora dovessero verificarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili.

2.4.7. In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.

2.4.8. I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni attuate potranno andare dall'ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

2.4.9. Le sanzioni comminate in caso di violazioni di codici di condotta si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

2.5. Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

2.5.1. In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.

2.5.2. Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o con l'autorizzazione degli stessi

2.5.3. Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.

2.5.4. In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.

2.5.5. Esistono alcuni requisiti specifici per la raccolta di campioni antidoping da effettuarsi su minori che devono sempre essere rispettati nel corso delle procedure. Gli atleti minorenni di età pari o superiore a 14 anni e in ogni caso i genitori o tutori o rappresentanti legali devono essere informati circa la loro selezione per le procedure inerenti il controllo antidoping ed in presenza di un adulto possono scegliere di essere

accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo antidoping.

2.5.6. I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali (es assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.

2.5.7. Spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise.

2.5.8. In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e in caso di presenza di nulla osta ottenuto da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

2.5.9. Devono essere stabilite delle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.

2.5.10. Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore o tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.6. Visitatori e spettatori

2.6.1. Il CRAL ENRICO MATTEI si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.

2.6.2. Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti e/o addetti stampa e/o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è

sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.

2.6.3. La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

2.7. Materiale video e/o fotografico e sicurezza online

2.7.1. In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

2.7.2. Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona, ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti, possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.

2.7.3. Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.

2.7.4. Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

2.8. Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

2.8.1. Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.

2.8.2. Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

OBIETTIVO 3

3.1 Sensibilizzazione e formazione

3.1.1. Tutti coloro i quali sono impegnati nella attività del settore giovanile della società come operatori sportivi, siano essi collaboratori o membri del CRAL ENRICO MATTEI e/o di una sezione sportiva del CRAL ENRICO MATTEI, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy, nel caso di collaboratori e staff provenienti da Stati esteri la documentazione dovrà essere trascritta in lingua inglese o e spagnola e gli stessi dovranno essere messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso.

3.1.2. Il CRAL ENRICO MATTEI realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori (sia online che offline) a sostegno degli operatori sportivi.

3.1.3. Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.

3.1.4. Le varie Federazioni Sportive provvederanno al continuo aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti. Parallelamente tale attività verrà svolta anche dal CRAL MATTEI.

3.1.5. Parallelamente all'impegno del settore giovanile e scolastico nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.

3.2 Valutazione dei rischi

3.2.1. La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi

in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.

3.2.2. La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività.

3.2.3. Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile attuare attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.

3.2.4. I contatti di emergenza e le schede mediche degli atleti devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.

3.2.5. Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3. Creare un canale sicuro per le segnalazioni

3.3.1. È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.

3.3.2. Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del Delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale.

3.3.3. Le Federazioni Sportive o Enti Sportivi e il CRAL MATTEI, per le singole sezioni sportive, garantiscono la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.

3.3.4. Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto. Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati

secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.

3.3.5. Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.

OBIETTIVO 4

4.1. Creazione di link e di una rete con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

4.1.1. È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.

4.1.2. I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità e/o agenzie.

4.1.3. I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2. Segnalazioni e misure di follow-up

4.2.1. Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate dalle singole Federazioni Sportive nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.

4.2.2. Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.

4.2.3. I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

OBIETTIVO 5

5.1. Misurazione successo ed efficacia

5.1.1. La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e dei codici di condotta restano in capo alle Federazioni Sportive o Enti Sportivi a cui le singole sezioni sportive del CRAL ENRICO MATTEI risultano regolarmente affiliate.

5.1.2. Le presenti Linee Guida avranno validità quadriennale.

5.1.3. La società CRAL ENRICO MATTEI provvederà alla revisione o aggiornamento delle stesse ogni qual volta la singola Federazione Sportiva lo riterrà necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi fondamentali e raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI nonché eventuali modifiche e integrazioni previste dalla normativa e/o emanate dalla Giunta del CONI nell'ambito dei principi fondamentali.

5.1.4. Almeno ogni quattro anni, le singole Federazioni o Enti Sportivi richiederanno al Delegato responsabile una valutazione della situazione della società al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale.

5.1.5. La presente policy per la tutela dei minori è un documento "work in progress" e dovrà essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata dal CRAL ENRICO MATTEI in data 02/12/2024 ed entra in vigore lo stesso giorno.

Altre linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l'attuazione della presente policy verranno adottati. Specifica comunicazione verrà redatta ove verrà indicato dove reperire tutto il materiale necessario dal nostro sito web.

Per domande relative a questa policy, si prega di contattare l'indirizzo mail

fabriflam67@gmail.com